

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali⁽¹⁾. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di questi prodotti.
- (2) Poiché il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingente, occorre aumentarlo a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2005 contingenti tariffari comunitari per certi prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2004. Tali prodotti andrebbero pertanto cancellati dalla tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- (4) In considerazione dell'elevato numero di modifiche da apportare e per motivi di chiarezza occorre sostituire interamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- (5) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(6) Il regolamento (CE) n. 2505/96 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per il periodo contingente compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- la validità del contingente tariffario 09.2021 è limitata al 30 giugno 2005, senza modifica del volume,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2613 è fissato a 400 tonnellate ad un dazio dello 0%,

Articolo 3

Per il periodo contingente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

- il volume contingente del contingente tariffario 09.2023 è fissato a 700 000 unità,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 3 400 tonnellate,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2612 è fissato a 500 tonnellate ad un dazio dello 0%,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2619 è fissato a 80 tonnellate,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2620 è fissato a 500 000 unità,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2621 è fissato a 1 500 tonnellate, con validità limitata al 31 dicembre 2005,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2985 è fissato a 300 000 unità, con validità limitata al 31 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1329/2004 (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 1).

Articolo 4

I contingenti tariffari 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 e 09.2999 sono chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2004.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN

ALLEGATO
«ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivi- sione- TARIC	Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contin- gentale (in %)	Periodo contingentale
09.2021	ex 7011 20 00	45	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 72 ($\pm 0,2$) cm, con una traslucidità del 56,8 (± 3)% e uno spessore di riferimento di 10,16 mm	70 000 unità	0	1.1.-30.6.2005
09.2022	ex 8504 90 11	20	Nuclei di ferrite destinati alla produzione di giochi di deflessione ^(e)	2 400 000 unità ^(e)	0	1.7.2004-30.6.2005
09.2023	ex 8540 91 00	34	Maschere piatte di 597,1 ($\pm 0,2$) mm di lunghezza e 356,2 ($\pm 0,2$) mm di altezza, munite, all'estremità dell'asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1(± 9) μ m di larghezza	700 000 unità	0	1.1.-31.12.2005
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina	1 800 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisilpropile)	3 400 tonnellate	0	1.1.-31.12.2005
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina	100 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	Cloruro di (clorometilen)dimetilammino	100 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere	55 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina	500 tonnellate	0	1.1.-31.12.2005
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo	400 tonnellate	0	1.1.-30.6.2005
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico	110 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)	1 300 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2618	ex 2918 19 80	40	Acido (R)-2-cloromandelico	100 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienilacetoneitrile	80 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2620	ex 8526 91 90	10	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	500 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2621	ex 3812 30 80	50	Idrossido carbonato di alluminio, magnesio, zinco, idrato, rivestito con un agente tensioattivo	1 500 tonnellate	0	1.1.-31.12.2005
09.2622	ex 1108 12 00	10	Amido di granoturco contenente in peso il 40% o più di granoturco, ma non oltre il 60% di fibre alimentari insolubili	600 tonnellate	0	1.1.-31.12.2005
09.2623	ex 2710 19 61 ex 2710 19 63	10 10	Oli combustibili aventi tenore, in peso, di zolfo non superiore al 2%, destinati alla fabbricazione di combustibili per la navigazione marittima ^(e)	80 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	352 tonnellate	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione-TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2625	ex 3920 20 21	20	Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 µm, ma inferiore a 15 µm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza (4)	170 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2626	ex 4205 00 00	10	Pezzi tagliati di cuoio di bovini colorato in grigio-azzurro o beige, con goffatura, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9401 20 00 (4)	400 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2627	ex 7011 20 00	55	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 (± 1,5) mm, con una traslucidità del 51,1 (± 2,2) % e uno spessore di riferimento di 12,5 mm	500 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), del tipo utilizzato per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	350 000 m ²	0	1.1.-31.12.
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (4)	240 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2630	ex 3908 90 00	30	Resina termoplastica poliammidica con punto di combustione superiore a 750 °C utilizzata nella fabbricazione dei gioghi di deflessione dei tubi catodici	40 tonnellate	0	1.1.-30.6.2005
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (4)	13 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (4): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 %	2 000 tonnellate	10 (1) 10	1.1.-31.12.
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (4): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 %	2 000 tonnellate	10 (1) 10	1.1.-31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 x 10 ⁻⁶ m ² s ⁻¹ (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	10 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	50 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (4)	10 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione-TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2829	ex 3824 90 99	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore al 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 600 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	450 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, l'80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	10 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ^(a) ^(b)	700 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %	20 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutazione	15 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere	90 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Essenza di cellulosa al solfato	20 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2904	ex 8540 11 19	95	Tube catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m	8 500 unità	0	1.1.-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 ^(a)	6 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici	38 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina	600 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati ^(a)	2 600 unità	0	1.1.-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	2 600 tonnellate	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivi- sione- TARIC	Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	120 000 tonnellate	0	1.1.-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	80 000 tonnellate	0	1.7.-31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio	400 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli ^(a)	1 300 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 ^(a)	8 400 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta ^(a)	1 200 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	500 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 ^(a) o motofalciatrice della sottovoce 8433 20 10 ^(a)	750 000 unità ^(c)	0	1.7.2004-30.6.2005
09.2979	ex 7011 20 00	15	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 (± 0,2) cm, con una trasparenza dell'80 % (± 3 %) e uno spessore di riferimento di 11,43 mm	600 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51, — di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, — di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 m ³ della sottovoce 8433 20 10 ^(a)	210 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Maschere piatte di lunghezza di 685,6 mm (+/-0,2 mm) o di 687,2 mm (+/-0,2 mm), e di altezza di 406,9 mm (+/-0,2 mm) o di 408,9 mm (+/-0,2 mm) con fessure alla fine dell'asse verticale centrale aventi una larghezza di 174 micrometri (+/- 8 micrometri)	300 000 unità	0	1.1.-31.12.2005

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivi- sione- TARIC	Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contin- gentale (in %)	Periodo contingentale
09.2986	ex 3824 90 99	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5 % o più di esadecildimetilammina destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine ^(a)	14 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 ^(a)	1 000 tonnellate	0	1.1.-31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tastiere — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato oppure — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendenti tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 ^(a)	20 000 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	26 tonnellate	0	1.1.-31.12.

^(a) Il controllo dell'uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

^(b) Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

^(c) Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1° luglio 2004 conformemente al regolamento (CE) n. 1329/2004 saranno interamente dedotte da questa quantità.

⁽¹⁾ Il dazio specifico addizionale è applicabile.».